



Prot. n. 8132 del 29.06.2017

## PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 185 del 29.06.2017

**OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO PARZIALE IMMOBILE IN VIA GASPARE SPONTINI 16/A "CONDOMINIO RAGGIO DI SOLE" - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (**Testo unico degli enti locali**) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

**PREMESSO** che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, con ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18.01.2017, hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

**VISTA** la richiesta di sopralluogo presentata rispettivamente in data 05.09.2016 prot. 9569 dal sig. **CESETTI FILIPPO** nato a Montegiorgio il 04.02.1961 e residente in Montegiorgio in Via G. Spontini 16/A, in data 07.09.2016 prot. n. dal sig. **MUCCICHINI FEDERICO** nato a Montegiorgio il 01.01.1926 e residente in Montegiorgio in Via G. Spontini 16/A, in data 28.09.2016 prot. n. 10754 dal sig. **TAMBURRINI SECONDO** nato a Montegiorgio il 14.12.1937 e residente in Montegiorgio in Via G. Spontini 16/A, tutti proprietari di immobili posti all'interno del condominio "RAGGIO DI SOLE" in Via G. Spontini 16/A;

**VISTA** la "Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto", redatta, in data 10.12.2016, dai componenti della squadra d'ispezione n. SF 509 del dipartimento della Protezione Civile, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio Via G. Spontini, identificato con scheda n. 003 numero aggregato 0179300 edificio 001 con la quale è stato richiesto "APPROFONDIMENTO AeDES IMMEDIATO" per l'intero immobile;

**ACCERTATO** che dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno l'immobile sito in Via G. Spontini 16/A distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 31 del Comune di Montegiorgio, con la particella n. 95 risulta intestato a più proprietari "Condominio Cooperativa Raggio di Sole";

**VISTO** l'esito della scheda AeDES eseguito dalla squadra P2145 della Protezione Civile con scheda 04, aggregato 0179300 edificio 1 dal quale risulta che l'immobile è **AGIBILE** ad esclusione della soffitta posta al quarto piano di proprietà del sig. **CESETTI FILIPPO** nato a Montegiorgio il 04.02.1961 e residente in Montegiorgio in Via G. Spontini 16/A individuata catastalmente al foglio 31 con la particella 95 sub 8 (per la sola porzione della soffitta)

**VISTO** l'esito del sopralluogo riportato nel modella GP1 "INAGIBILITA' LOCALE DEPOSITO LAVANDERIA SITO NEL SOTTOTETTO DEL FABBRICATO CAUSA DANNO STRUTTURALE SOLAIO DI COPERTURA DELLO STESSO LOCALE" allegato alla scheda AeDES del 31.03.2017, con esito (C) "PARZIALMENTE AGIBILE" (per la sola porzione della soffitta)



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



**RITENUTO** pertanto, opportuno prendere atto di quanto evidenziato dalla sopra descritta scheda AeDES del 31.03.2017 di rilevamento del danno disponendo, conseguentemente, lo sgombrò ed il divieto di utilizzo del locale soffitta sopra descritto fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza;

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*";

**VISTE** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi del 2016*" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18.10.2016, convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17.12.2016, modificato ed integrato dal decreto legge n. 8 del 09.02.2017;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016*";

**VISTO**, l'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art. 9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



VISTA, l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 17.10.2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28.11.2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per gli interventi suindicati, e in particolare l'art.lo 4 comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art.lo 8 comma 4 del decreto legge 189/2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione contributi per detti interventi;

VISTA, ordinanza n. 8 del 14.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa alla "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli interventi sismici del 24.agosto 2016 e successivi";

VISTA l'ordinanza n. 9 del 14.12.2016 ad oggetto " Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24.agosto, 26 e 30 ottobre 2016, così come integrata dalla Ordinanza n. 12 del 09.01.2017, dall'Ordinanza n. 20 del 07.04.2017 e dall'Ordinanza n. 21 del 28.04.2017";

VISTA, l'ordinanza n. 10 del 19.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a " Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24.agosto.2016";

VISTA, da ultimo l'ordinanza n. 19 del 7.04.2017 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, ad oggetto " Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016" 'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art.lo 9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 21 del 28.04.2017 ad oggetto " Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifica all'art.lo 4, comma 1 della ordinanza n. 19 del 17 aprile 2017";

ATTESA, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

## ORDINA

Al sig. :

**CESETTI FILIPPO** nato a Montegiorgio il 04.02.1961 e residente in Montegiorgio in Via G. Spontini 16/A, in qualità di proprietario dell'immobile identificati al catasto urbano al foglio 31 con la particella 95 sub 8 per la sola porzione del locale posto al piano quarto ed adibito a deposito lavanderia lo sgombro ed il divieto di utilizzo dello stesso in quanto dichiarato **INAGIBILE** nel verbale di sopralluogo scheda AeDES del 31.03.2017.

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti di chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza.

La presente ordinanza è emessa nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

GB/gh

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.zza Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

C.I. 011020413 P.IVA 001229445 Tel 0734920443 fax 073492070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) - P.E.C.: [urbanistica@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:urbanistica@comune.montegiorgio.fm.it) - [comune@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:comune@comune.montegiorgio.fm.it)

mail: [giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it) - [mario.pantano@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:mario.pantano@comune.montegiorgio.fm.it) - [clara.lombardi@comune.montegiorgio.fm.it](mailto:clara.lombardi@comune.montegiorgio.fm.it)



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



## COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

## DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
  - a. Prefettura di Fermo, PEC: [protocollo.prefm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefm@pec.interno.it)
  - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: [tap20530@pec.carabinieri.it](mailto:tap20530@pec.carabinieri.it)ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

## AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

